

Firmato digitalmente da: PASCUCCI SILVIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 10/10/2022 22:47:38

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sede di ROMA

RICORSO

Nell'interesse di **Associazione Culturale ASSOTEATRO** (C.F. e P. IVA: 04758460655), con sede legale in Bellizzi (SA), via Giosuè Carducci n. 54, c.a.p. 84092, in persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Ilaria Valitutto (C.F. VLTLRI72H41F481U), nata a Montecorvino Rovella (SA) il 1° giugno 1972, residente a Bellizzi (SA), via Giosuè Carducci n. 54, c.a.p. 84092, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avvocato **Silvio Pascucci** (C.F. PSCSLV90L12H501Q - pec silviopascucci@ordineavvocatiroma.org), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC silviopascucci@ordineavvocatiroma.org, e domiciliata presso lo stesso domicilio digitale;

- *Ricorrente*

contro

Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma (RM), Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, c.a.p. 00185;

- *Resistente*

e nei confronti di

Artelè s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Comune di Sarsina, in persona del Sindaco *pro tempore*;

- *Controinteressati*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

(i) del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 14 luglio 2022, n. 641;

(ii) del Verbale del 9 e 10 giugno 2022, n. 6, della riunione della Commissione Consultiva per il Teatro di cui all'art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e all'art. 8 del DM. del 29 ottobre 2007 e della allegate schede di qualità artistica nella parte in cui la Commissione si è dedicata alla valutazione dei progetti Festival *ex art. 17*, del D.M. 27 luglio 2017, assegnando alla domanda presentata da Assoteatro un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa (pari a 10 punti);

(iii) per quanto occorrer possa:

- del Verbale della Commissione del 26 e 27 maggio 2022, n. 5, per la sola parte relativa alla valutazione sulle istanze Festival *ex art. 17*; nonché dei relativi punteggi di qualità artistica per il medesimo settore;
- del DM. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo dei relativi allegati,
- del Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, e relativi allegati, aventi ad oggetto la previsione dei punteggi massimi;
- del DM. 19 gennaio 2022, reo. n. 20, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione Consultiva Teatro e di tutte le ulteriori non cognite valutazioni di Qualità Artistica espresse dalla Commissione Consultiva per il Teatro;
- della comunicazione inviata alla Ricorrente in data 2 settembre 2022, con la quale il Ministero ha respinto la richiesta di revisione e riassegnazione dei punteggi di Assoteatro;
- dell'eventuale e non conosciuto provvedimento di assegnazione dei benefici *ex art. 17*, DM. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. - Festival "*Prime istanze triennali*";

(iv) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente, *medio tempore* intervenuto.

FATTO

I. La normativa di riferimento

1. Con legge 30 aprile 1985, n. 163, rubricata *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”* è stato istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo (**“FUS”**) *“Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero ...”*.

2. Con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del luglio 2017 (**“D.M. 27 luglio 2017”**) sono stati stabiliti i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo.

L'erogazione di detti contributi deve avvenire tenendo conto dei seguenti obiettivi strategici:

- (i) promozione del settore culturale e del sistema dello spettacolo dal vivo;
- (ii) progressione del ricambio generazionale;
- (iv) sviluppo dei presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;
- (v) incremento della capacità di operare in rete tra soggetti del sistema artistico e culturale.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.M. 27 luglio 2017, i contributi a valere sul FUS per il settore Festival e rassegne di teatro di strada sono concessi *“a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralità di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale identificato e limitato”*.

5. A norma dell'art. 44, comma 2, D.M. 27 luglio 2017 *“Possono essere sostenuti finanziariamente dall'Amministrazione progetti speciali, realizzati anche attraverso reti, a carattere annuale che si caratterizzano per la rilevanza nazionale o internazionale e per il particolare valore artistico-culturale”*. Ai sensi del successivo comma 3, ai fini dell'erogazione dei contributi a valere sul FUS è data priorità ai progetti che:

- a. rappresentano iniziative originali, anche realizzate con il sostegno e la partecipazione dei Comuni del territorio di riferimento, che non siano assimilabili ad attività finanziabili attraverso le tipologie di contributo individuate dal presente decreto;
- b. esprimono un'identità peculiare, una dimensione di particolare prestigio artistico e culturale e di riconoscibilità sul piano nazionale e internazionale;
- c. si riferiscono a celebrazioni e ricorrenze collegate a personalità e/o luoghi e/o eventi di particolare significato nella storia dello spettacolo dal vivo, favorendone la conoscenza attuale;
- d. rappresentano modelli di buone pratiche nell'ambito dei progetti per il riequilibrio territoriale, realizzati anche attraverso reti sovraregionali e dello sviluppo e della promozione dello spettacolo dal vivo nel contesto culturale e sociale e/o prevedono lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, ivi comprese le attività musicali contemporanee, e negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

*

II. La domanda dell'Associazione Culturale Assoteatro.

6. L'Associazione Culturale Assoteatro (di seguito *“Assoteatro”*, *“Associazione”* o *“Ricorrente”*) è un'associazione operante nel settore dello spettacolo teatrale, costituita nel 2009.

L'Associazione svolge diverse attività, tutte finalizzate a diffondere e promuovere la cultura teatrale. A titolo esemplificativo, Assoteatro:

- i. è impresa di produzione di diversi spettacoli teatrali di vario genere, in particolare classici, di tradizione e *pochade*;
- ii. cura la gestione di numerose Sale Teatrali, tra le quali il **Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia** (SA), operante dal 2016 grazie a una convenzione stipulata tra il Comune, il Centro Sociale di Battipaglia e la stessa Assoteatro, per cui l'Associazione organizza da diversi anni una ricca stagione teatrale;
- iii. si occupa della formazione di nuove professionalità nel campo artistico mediante l'organizzazione di corsi di recitazione per bambini e adulti, nonché di master di approfondimento per attori professionisti;
- iv. promuove la valorizzazione del territorio circostante il Comune di Battipaglia e, in particolare, del **Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio UNESCO**.

7. In data 31 gennaio 2022, la Ricorrente ha regolarmente presentato domanda di ammissione al contributo, per il triennio 2022-2023-2024 (di seguito, la "**Domanda**"), per il settore Festival e rassegne di teatro di strada di cui all'art. 17 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i..

8. L'Associazione chiedeva di essere ammessa ai contributi stanziati dal Ministero per il finanziamento del Progetto artistico triennale "*Festival delle Tradizioni 2.0*" (di seguito, anche solo il "**Progetto**" o il "**Festival**"). Il Festival interessa i tre comuni di Battipaglia, Roccagloriosa e Bellizzi, tutti ubicati in provincia di Salerno e operanti in rete. Il Progetto ambisce a realizzare una stretta integrazione tra le attività culturali legate al mondo dello spettacolo teatrale e il patrimonio paesaggistico e architettonico dei Comuni interessati, promuovendone le attività turistiche. La selezione degli spettacoli e dei professionisti partecipanti al Festival sarà effettuata in un'ottica di valorizzazione delle tradizioni artistiche non solo italiane,

ma anche internazionali, della creatività emergente e dei giovani professionisti, incentivando l'utilizzo di tecnologie digitali di ultima generazione.

*

III. La valutazione della Commissione Consultiva per il Teatro ed il Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 14 luglio 2022, rep. n. 641.

9. In data 9 e 10 giugno 2022 si è riunita la Commissione Consultiva per il Teatro (di seguito, la "*Commissione*") per la valutazione della Qualità Artistica dei progetti del triennio 2022-2024 e dei programmi annuali 2022.

10. Della seduta della Commissione viene dato atto nel verbale n. 6 del 9 e 10 giugno 2022 (il "*Verbale*") e nell'allegata Scheda di Valutazione della Qualità artistica per il settore Festival.

Limitatamente a quanto di interesse nella presente sede, la Commissione, **senza motivare in alcun modo le proprie conclusioni**, ha ritenuto che il Progetto presentato da Assoteatro (nonostante l'evidente pregio artistico) non raggiungesse "*la soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 27 luglio 2017 e s.m.i.*".

Conseguentemente, la Domanda è stata respinta per "*per carenza di qualità artistica*".

La Commissione ha attribuito al Progetto i seguenti punteggi di qualità artistica:

Qualità della direzione artistica	1.20
Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati	1.50
Qualità artistica del progetto	1.50
Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate	0.40
Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio culturale	0.50
Multidisciplinarietà dei progetti	0.30
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	0.20
Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	0.30
Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio	0.20
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	0.50
Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali	0.30
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	0.50
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	0.20
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	0.30
TOTALE PUNTI	7,90

11. Le valutazioni della Commissione sono state recepite dal Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 14 luglio 2022, rep. n. 641, dove la Domanda presentata da Assoteatro figura tra le istanze non ammesse (il "*Provvedimento*").

*

IV. L'istanza di accesso e la successiva richiesta di intervento in autotutela da parte dell'Associazione

12. In data 29 luglio 2022, l'Associazione ha presentato formale richiesta di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente a oggetto il verbale della Commissione Spettacolo n. 6 del 9 e 10 giugno 2022 e i criteri applicati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione dei punteggi elencati nelle schede artistiche.

13. La Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ("*Ministero*" "*Amministrazione*" o "*Resistente*") ha acconsentito all'accesso, rilasciando all'Associazione parte della documentazione richiesta. Inoltre, nella nota di accoglimento dell'istanza, l'Amministrazione ha espressamente precisato che:

(i) la valutazione della qualità artistica delle domande era stata effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, D.M. 27 luglio 2017, ossia "secondo gli indicatori di cui all'Allegato B del medesimo D.M., individuati per ogni singolo settore. La valutazione della qualità artistica è espressa tramite i punteggi attribuiti ai progetti dai Commissari collegialmente e inseriti nelle schede di valutazione, tenuto conto che il punteggio numerico vale come sintetica motivazione ed è espressione della discrezionalità tecnica della Commissione consultiva";

(ii) i punteggi massimi attribuibili ai parametri di cui all'Allegato B del D.M. 27 luglio 2017 erano stati stabiliti, per il triennio 2022-2023-2024, con apposito Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, n. 1913 e relativi allegati.

14. La documentazione fornita dal Ministero non ha permesso ad Assoteatro di comprendere le motivazioni che giustificerebbero la valutazione commissariale. Né comprende le singole valutazioni espresse dai Commissari.

Pertanto, in data 5 agosto 2022, l'Associazione si è vista costretta a presentare un'istanza di revisione e riassegnazione del punteggio attribuitole per l'attività di Festival.

15. Detta ultima istanza è stata riscontata con nota del 2 settembre 2022, redatta dal Ministero per comunicare che "*il riesame su istanza di parte dei progetti triennali e dei programmi annuali con revisione e riassegnazione dei punteggi non è previsto dal d.M. 27 luglio 2017 e successive modifiche. L'organismo istante in ogni caso ha facoltà di partecipare ai prossimi bandi annuali ...*".

* * *

L'Associazione ritiene palesemente illogica ed immotivata la valutazione condivisa dalla Commissione rispetto al suo Progetto. Conseguentemente, si rende necessario impugnare i provvedimenti in epigrafe perché lesivi degli interessi della Ricorrente, denunciandone l'illegittimità sulla scorta delle seguenti censure in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 17 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO IN DATA 9 E 10 GIUGNO 2022. ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

1.1 Come anticipato nella parte in narrativa, Assoteatro è una associazione culturale che si è sempre occupata di teatro in tutte le sue forma ed espressioni. Dal 2016 ha preso in gestione una sala auditorium che si trova nel centro sociale del Comune di Battipaglia (Provincia di Salerno); luogo in precedenza abbandonato e lasciato al degrado.

Dopo aver completamente ristrutturato il locale, a seguito di interventi strutturali e di innovazioni è nato il Teatro Sociale Aldo Giuffré che, ad oggi, rappresenta l'unico punto di aggregazione della Città di Battipaglia, potendo ospitare sino a 400 spettatori.

Negli anni successivi la Ricorrente ha ulteriormente intrecciato una fitta e solida rete di collaborazioni con importanti realtà del territorio al fine di creare un legame proficuo per tutta la filiera culturale e turistica. Altresì, sono stati realizzati protocolli di intesa con alcune scuole del territorio per la partecipazione attiva degli studenti alle numerose attività del teatro.

Tra i vari soggetti che quotidianamente collaborano con l'Associazione e che sono coinvolti nei progetti di quest'ultima si annoverano diverse entità territoriale di ambito locale, prima fra tutte il Comune di Roccagloriosa, situato nella splendida cornice del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Patrimonio U.N.E.S.C.O).

1.2 Dalla lettura degli impugnati verbali, nonché delle allegate schede di valutazione, Assoteatro ha appreso che la Commissione ha espresso le sue valutazioni con un punteggio meramente numerico, senza motivare in alcun modo i giudizi relativi ai progetti triennali; neppure in via di estrema sintesi, e nemmeno con riferimento a quei progetti – come quello della Ricorrente – per i quali ha ritenuto di esprimere, con esiti preclusivi, un punteggio di qualità artistica inferiore a 10 punti.

Già tale circostanza, di per sé, rende illegittima la valutazione della Commissione. In mancanza di ulteriori indicazioni da parte sia del DM 27 luglio 2017 (e relativi allegati), che del nuovo Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, la Commissione avrebbe dovuto indicare e chiarire i criteri di attribuzione dei punteggi mediante una scala graduale di attribuzione dei voti. Ed infatti, considerata l'assoluta genericità dei parametri a monte, la valutazione numerica della Commissione non consente in alcun modo di comprendere il percorso logico-giuridico che è stato seguito al momento del giudizio sui progetti (violando i principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione). D'altronde, pur a fronte di valutazioni che sono espressione di discrezionalità tecnica, nell'ambito di una procedura selettiva nella quale si accede a fondi pubblici i criteri per l'assegnazione dei punteggi e i relativi giudizi degli organi competenti devono essere predisposti in maniera quanto più articolata e specifica possibile al fine di consentirne, all'occorrenza, un sindacato esterno.

Ciò posto, la Ricorrente non può esimersi dal portare all'attenzione del Collegio la peculiarità dell'odierna vicenda, caratterizzata da un eccessivo grado di ingiustizia e irragionevolezza.

1.3 In via preliminare va osservato che la seduta dedicata alla valutazione delle istanze “*per il triennio 2022-2024 e per l’anno 2022 del settore Festival di teatro – prime istanze triennali (art. 17)*” ha avuto luogo nella giornata del 10 giugno u.s., dalle ore 9 alle ore 15 circa.

In circa **6 ore (360 minuti)**, la Commissione ha valutato ben **115 progetti** per l’accesso al contributo destinato ai festival di teatro; **appena 3.13 minuti a progetto.**

<p><i>360 minuti/115 progetti = 3.13 min. dedicato a ciascun progetto</i></p>

Anche considerata la circostanza per cui il verbale della seduta del 9/10 giugno non indica da nessuna parte se i membri della Commissione avessero già individualmente valutato le 115 domande (in tal senso – e diversamente da quanto accaduto in precedenti occasioni – non risulta che in vi siano state dichiarazioni dei Commissari prese a verbale), un simile lasso di tempo non è sufficiente per un esame adeguato della qualità artistica di progetti relativi ai festival teatrali.

Ed infatti, a differenza di altre attività ammesse al finanziamento *de quo*, quella dei festival è sicuramente la “categoria” più complessa e delicata da valutare per via di alcune tipicità che la contraddistinguono.

L’accesso al contributo *ex art. 17*, D.M. 27 luglio 2017 (categoria festival) è in primo luogo subordinato alla presenza di alcuni specifici requisiti, quali ad esempio la sovvenzione di uno o più enti pubblici; una direzione artistica in esclusiva; la programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalità, sia di produzione, sia di coproduzione (con la partecipazione di

almeno cinque diverse compagnie); nonché la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale.

Solo i soggetti che soddisfino detti presupposti – il cui accertamento, anche in termini di tempo, spetta comunque alla Commissione nel corso delle proprie riunioni – potranno presentare una proposta di *“particolare rilievo nazionale e internazionale”* che contribuisca *“alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale”* attraverso l’offerta di *“spettacoli nell’ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni”*.

La complessità e l’eterogeneità delle valutazioni che la Commissione è chiamata ad effettuare deriva, pertanto, dalla stessa struttura che viene richiesta ai progetti festival dal dato normativo.

Una tipologia di elaborato come quella ex art. 17, D.M. 27 luglio 2017 non può, logicamente, essere giudicata in appena 3 minuti di tempo.

O meglio: una valutazione effettuata entro tale, brevissimo, lasso temporale, non può che essere frutto di un grave difetto di istruttoria; e le conclusioni elaborate dalla Commissione non possono che essere inverosimili, errate, ed ingiuste.

1.4 Proprio in tal senso si denuncia un grave travisamento di giudizio da parte della Commissione. L’errore in cui essa è incorsa nel giudicare il Progetto di Assoteatro è talmente macroscopico ed abnorme da essere evidente e sindacabile da parte di Codesto Ecc.mo Giudice.

Al riguardo, rispetto alle singole voci di punteggio sia consentito rilevare quanto segue:

- **“Qualità della Direzione Artistica”** (punteggio assegnato 1.2; punteggio massimo 5). La qualità della direzione artistica è un criterio con il quale si valuta il responsabile del progetto sotto il profilo artistico e culturale, sia come soggetto, sia per quello che è il valore della sua personalità, con le proprie peculiari qualità, riversata nel progetto stesso. La direzione artistica del Festival

organizzato da Assoteatro è stata affidata a **Vito Cesaro**, al cui CV – depositato in atti – si rinvia per ogni ulteriore approfondimento. Sinteticamente si precisa che il Sig. Cesaro ha iniziato la propria carriera con Liliana De Curtis (figlia di Antonio De Curtis, in arte Totò) nello spettacolo: “*Pardon Monsieur Totò*”. Successivamente, ha lavorato per diversi anni come attore ed autore a fianco di personaggi del calibro di Aldo Giuffré; Manuel De Sica; Matilde Amorusi; Lando Buzzanca; Eduardo Siravo e Lello Arena. Fino al 2010 è stato Direttore Artistico del Teatro del Sorriso; nonché, in precedenza, coordinatore della manifestazione per la celebrazione del centenario della nascita di Totò promossa dal Ministero dei Beni Culturali. Sue, altresì, sono state le regie del Falstaf di Verdi a Ruse e Sofia in Bulgaria; e del Barbiere di Siviglia in Russia. Sempre il Sig. Cesaro che ha diretto l’Aida di Verdi e la Cavalleria Rusticana di Mascagni per il Bitonto Opera Festival – è autore e regista di alcune opere audiovisive di particolare interesse sociale. Tra queste non può non menzionarsi la sua regia del “**Pallone di Pezza**”. Lo spettacolo **ha ricevuto il riconoscimento del Senato della Repubblica in ragione dall’alto valore culturale, ed alcuni dei suoi interpreti (tra i quali spicca figura Claudio Lardo) sono stati addirittura insigniti con apposita medaglia del Senato della Repubblica**. Inoltre, il Sig. Cesaro siede attualmente al Tavolo Permanente dello Spettacolo dal Vivo, istituito proprio dal Ministero della Cultura, in qualità di rappresentante dell’Unione Nazionale Arte Musica e Spettacolo (UNAMS – Unione Artisti). Onestamente, non sono comprensibili le ragioni per cui Commissione abbia attribuito un punteggio tanto esiguo alla scelta di Assoteatro di affidare la Direzione Artistica del Festival ad un personaggio di tale levatura artistica.

- **“Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati”** (punteggio assegnato 1.50; punteggio massimo 5). Tra i nomi di rilievo inseriti nel Progetto di Assoteatro si menzionano, a titolo esemplificativo: **Paolo Nani**, che si è esibito in 42 paesi (dal Brasile al Costarica, dalla Groenlandia al Giappone) (<https://www.paolonani.com/it/>); **Leonardo Quadrini** (<https://www.leonardoquadrini.it/> e CV in atti) personaggio di spicco della scena nazionale ed internazionale, titolare della Cattedra di esercitazioni orchestrali, laboratorio e formazione orchestrale presso il Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, nonché autore di oltre 2.800 concerti in tutto il mondo; **Michele Placido**; **Elisabetta Pozzi**, attrice e regista, già Direttrice dell'Accademia dell'Arte Drammatica di Genova e Direttrice Artistica del Festival di Portigliola; e **Dora Liguori**, scrittrice, musicista e regista, già Presidente del Consiglio Superiore per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), nonché attuale Segretario Generale dell'Unione Nazionale Arte Musica e Spettacolo.
- **“Qualità artistica del progetto”** (punteggio assegnato 1.50; punteggio massimo 6). Il Festival coinvolge i Comuni di Battipaglia, Roccagloriosa e Bellizzi (tutti facenti parte della Provincia di Salerno e operanti in rete). La finalità del Programma è la diffusione della cultura teatrale unitamente all'integrazione del patrimonio artistico e alla promozione culturale di una provincia del sud Italia. Nel Progetto si integrano il patrimonio paesaggistico e architettonico di Roccagloriosa, con il suo sito archeologico del II° secolo (**Patrimonio U.N.E.S.C.O.**) e il Museo Fiammenghi con il Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia e l'Arena Massimo Troisi di Bellizzi. Inoltre, è certamente meritevole di pregio la volontà della Ricorrente di impiegare sia moderne tecnologie olografiche, con

proiezioni in 2D e 3D, sia il cd. video mapping. L'innovazione dalle predette tecnologie condurrà il Festival ad un nuovo livello di sperimentazione teatrale, anche garantendo una maggiore affluenza di visitatori presso i siti archeologici della zona.

- **“Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate”** (punteggio assegnato 0.40; punteggio massimo 2). Si rinvia a quanto illustrato con riferimento alla voce di punteggio *“Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati”* e si evidenzia, nuovamente, l'alta caratura internazionale degli ospiti del Festival (ad esempio, Paolo Nani, con un totale di 8 shows e 2369 in 42 paesi, è stato definito da *“La Repubblica”* *one of the world 's greatest clown*; e dal *“Copenhagen Stage Festival”* *a unique artist and a 'clown' that has made us laugh for years*).
- **“Innovatività dei progetti, sostegno alla contemporaneità e assunzione del rischio culturale”** (punteggio assegnato 0.50; punteggio massimo 3). La Commissione, attribuendo un punteggio inferiore ad 1, ha evidentemente trascurato una serie di circostanze. Prima fra tutte l'ubicazione del Teatro Giuffré all'interno del Comune di Battipaglia: realtà che è stata per troppo tempo danneggiata e culturalmente abbandonata anche a causa del ripetuto scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorristiche (*vids.* il D.Pr. 19 giugno 2013, pubblicato sulla GU n. 157 del 6 luglio 2013). Per questo motivo il Teatro Giuffré rappresenta uno dei pochi baluardi da salvaguardare; uno dei pochi centri culturali in grado di fungere da nucleo di aggregazione sociale per i giovani. Inoltre, non può mancare di osservarsi come il Festival tenda la mano alle nuove tecnologie e alla innovatività degli spettacoli. Saranno infatti utilizzati sia lo *streaming* che svariati canali *social*, così da coinvolgere il maggior numero di spettatori; mentre i singoli spettacoli saranno trasmessi su una emittente

televisiva locale con lo scopo di avvicinare al teatro anche coloro che normalmente non sono usi frequentarlo. Da non dimenticare, infine, l'attenzione rivolta alla tematica della disabilità: il Festival, infatti, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie e delle dirette *streaming* porterà il sito archeologico di Roccagloriosa (al momento inaccessibile a causa delle barriere architettoniche) direttamente in teatro.

- **“Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole** (punteggio assegnato 0.20; punteggio massimo 1). È questo un criterio con il quale si dovrebbe valutare la dimensione quantitativa della diffusione della cultura teatrale presso i giovani nei luoghi della loro formazione, dal numero delle istituzioni coinvolte e dall'incremento delle quote di pubblico. Ebbene, il Festival prevede la collaborazione con vari istituti scolastici di ogni ordine e grado. Una prima collaborazione è già nata con l'Istituto Ferrari di Battipaglia, con il quale Assoteatro ha intrapreso un'attività formativa istituzionalizzata per l'alternanza scuola-lavoro). Analoghe iniziative sono state intraprese con il Liceo scientifico e con l'Istituto artistico del Comune di Eboli, nonché con il Liceo Classico Perito - appartenente al medesimo Comune - per la realizzazione di uno spettacolo interamente realizzato dai ragazzi sulle tradizioni storiche del luogo (all'iniziativa parteciperà anche l'Università degli Studi di Salerno). Altresì, nell'ambito del Festival sono stati organizzati incontri studi con tutti gli autori, attori e registi ospitati: questi incontri sono stati voluti allo scopo di consentire ai giovani di confrontarsi direttamente con artisti del panorama Nazionale ed Internazionale. Infine sono previste delle Master Class di studio e di approfondimento sulle varie professioni artistiche; i Master saranno

tenuti da professionisti riconosciuti in Italia e all'estero nell'ambito della musica, della danza del canto e della recitazione.

- **“Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio”** (punteggio assegnato 0.20; punteggio massimo 1) e **“Partenariati e convenzioni con gli Enti Territoriali e Locali”** (punteggio assegnato 0.30; punteggio massimo 2). Le predette voci di punteggio vengono confutate congiuntamente stante la loro stretta connessione. Il Progetto di Assoteatro, come già anticipato, vede coinvolti tre Comuni del sud Italia che grazie a quanto previsto dal Festival – e dalla sua trasversale finalità di promuovere la cultura e la conoscenza di siti archeologici quali il Parco Archeologico di Roccagloriosa (che, si ribadisce, è Patrimonio U.N.E.S.C.O.) – vedranno aumentare l'afflusso di turisti. In aggiunta a ciò, deve farsi presente che i summenzionati Comuni di Battipaglia, Roccagloriosa e Bellizzi (i quali hanno accettato di patrocinare ed eventualmente finanziare il Festival, conferendo allo stesso maggior rilievo a livello quantomeno locale) si trovano nel territorio cilentano, noto per la sua capacità di offrire innumerevoli occasioni turistiche e di soggiorno). Il maggior afflusso turistico nei luoghi sopra descritti sarà garantito anche dalla previsione di un unico biglietto con il quale poter visitare tutti i siti storico – culturali della zona, e dalla possibilità, per gli interessati, di fruire degli accordi di collaborazione stipulati da Assoteatro con numerose agenzie di viaggi al fine di favorire l'affluenza di turismo.
- **“Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030** (punteggio assegnato 0.50; punteggio massimo 2). Il criterio in questione dovrebbe premiare l'affidabilità e la serietà gestionale anche in virtù di quanto già organizzato

dall'odierna ricorrente. Eppure, la Ricorrente, nonostante sia una associazione riconosciuta dalla Regione Campania con Decreto n. 260 del 24 ottobre 2013 e da questa finanziata da oltre 6 anni (risultando anche recente vincitrice di un bando ed assegnataria di un contributo a fondo perduto dell'80% POR Campania FERS 2014/2020), e nonostante negli ultimi 4 anni abbia organizzato negli ultimi quattro anni presso il Teatro Giuffrè numerosi spettacoli (tra i moltissimi si citano **Paolo Nani** in *"La lettera"*; **Pino Insegno** in *"Cinquantotto sfumature di Pino"*; **Gabriele Cirilli** in *"Tale e quale a me"*, **Antonio Salinas** in *"Antigone"*; ecc..) - ha ricevuto un punteggio inferiore all'unità.

1.5 In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si insiste per l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe perché viziati di palese illogicità e carenti sotto il profilo motivazionale.

*

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89, OLTRE CHE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 2, COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

2.1 Il Verbale ed il Provvedimento sono in primo luogo illegittimi in quanto la Commissione è stata costituita in violazione di quanto previsto dalle rilevanti disposizioni di legge. In particolare, il ruolo di Presidente della Commissione è stato assunto da un soggetto - il Sig. Antonio Massena - privo delle qualifiche prescritte dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89.

2.2 Appare opportuno riassumere di seguito il quadro normativo che disciplina la composizione delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo. In primo luogo, l'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 (di seguito

solo “D.P.R. n. 89/2007”) dispone che “*Ogni commissione è composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito [...]*”. Con il D.M. 29 ottobre 2007 sono state poi regolate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni consultive per lo spettacolo: segnatamente, l’art. 8 prevedeva che “*Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo [...]. Ogni commissione è composta da sette componenti, incluso il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, con funzioni di presidente [...]*”.

Successivamente, con l’emanazione del D.M. 10 febbraio 2014, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato rideterminato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, il numero dei componenti degli organismi collegiali, disponendo in particolare, ai sensi dell’art. 2, D.M. 10 febbraio 2014, che “*Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti delle Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo [...]. Ogni commissione è composta da tre componenti nominati dal Ministro, di cui con funzioni di Presidente e da due componenti designati dalla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281 [...]*”.

Dalla lettura delle disposizioni citate emerge, pertanto, come la carica di Presidente della Commissione consultiva per lo spettacolo dal vivo debba necessariamente essere ricoperta da un Direttore Generale; e ciò, evidentemente, al fine di garantire che il massimo esponente della Commissione sia espressione di volontà amministrativa/ministeriale (oltre che soggetto in possesso di particolari competenze in materia).

2.3 Ora, pur se l’emanazione del D.M. 10 febbraio 2014 ha comportato l’abrogazione dell’art. 8 del D.M. 29 ottobre 2007, esso non ha comunque fatto venir meno la vigenza della menzionata disposizione di cui all’art. 2, D.P.R. n. 89/2007, a norma della quale **il ruolo di Presidente della**

Commissione consultiva per lo spettacolo dal vivo deve essere assunto dal Direttore generale competente.

Il D.M. 10 febbraio 2014, infatti, ha inciso esclusivamente sul numero dei componenti delle Commissioni, e non già sulle particolari qualifiche che gli stessi devono possedere.

Tale circostanza è confermata, da un lato, dal fatto che nel testo del D.M. 10 febbraio 2014 non si rinviene alcuna disposizione incompatibile con la previsione di cui all'art. 2, D.P.R. n. 89/2007, e, dall'altro, dalla portata dell'art. 13, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, secondo cui il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo avrebbe dovuto rideterminare, con proprio decreto, esclusivamente il numero dei componenti degli organismi collegiali.

2.4 Tutto ciò premesso, nel caso in esame la Commissione che si è occupata della valutazione della Qualità Artistica dei progetti del triennio 2022-2024 e dei programmi annuali 2022 è stata indubbiamente costituita in violazione di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, D.P.R. n. 89/2007. Il Sig. Antonio Massena ha assunto le funzioni di Presidente pur non rivestendo la carica di Direttore della Direzione Generale Spettacolo (ruolo che è invece ricoperto, in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2021, dal Dott. Antonio Parente). Da tale circostanza discende l'illegittimità di tutte le attività poste in essere dalla Commissione consultiva per il teatro nominata con Decreto del Ministro della Cultura n. 20 del 19 gennaio 2020, e, in particolare, del Verbale e del Provvedimento in questa sede impugnati.

2.5 Vi è poi una seconda circostanza che ha determinato l'illegittimità delle attività svolte dalla Commissione: dal relativo Verbale emerge, infatti, come fossero presenti, oltre ai sette membri della Commissione, al dott. Salvatore Della Gatta, svolgente le funzioni di Segretario, e alla Dott.ssa Carmelina Miranda (Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Spettacolo) anche altri "*funzionari del medesimo Servizio*".

Se la presenza della Dott.ssa Carmelina Miranda può essere giustificata sulla base della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, D.M. 10 febbraio 2014, secondo cui “[i]l Direttore generale competente per materia ovvero un dirigente della medesima Direzione generale da questi delegato assiste ai lavori delle Commissioni”, non si comprende a quale titolo abbiano assistito alla seduta della Commissione gli ulteriori - e non meglio identificati - “funzionari del medesimo Servizio”.

Anche ipotizzando la possibilità che a tale seduta partecipassero altri soggetti oltre ai membri della Commissione, è quantomeno necessario che di tali individui fosse indicato sia il nominativo, sia la funzione svolta.

Sono presenti in modalità telematica i Commissari 6) Pierfrancesco PACODA e 7) Giorgio PUGLIARO-

La Prof.ssa Antonietta Cerocchi svolge le funzioni di Presidente ai sensi del DM 25 maggio 2022, rep. 223.

Sono altresì presenti nella sede della Direzione Generale Spettacolo la Dott.ssa Rita De Santis, con funzioni di Segretaria e la Dott.ssa Marta Pace, per il supporto di competenza del Servizio II della Direzione Generale Spettacolo.

Esattamente come è accaduto per altre commissioni, giusto verbale n. 5 delle sedute del 5, 6, 7 e 8 luglio u.s.:

Tale specificazione non è una semplice formalità.

L'indicazione delle funzioni sarebbe servita a dimostrare il ruolo assunto da tali soggetti nel corso della seduta - e a dimostrare di non avere influenza sulla Commissione - mentre la presenza dei nominativi avrebbe reso possibile accertarsi che in capo ai medesimi non vi era alcuna causa di incompatibilità (anche in ragione del fatto che nessuno di tali soggetti ha rilasciato dichiarazioni in tal senso).

Difatti, per costante giurisprudenza amministrativa “La procedura valutativa, tipica di ogni selezione sottoposta ai principi dell'evidenza pubblica, non può essere rimessa a valutazioni “libere” (secondo il criterio dell'intuitus

personae) [ndr e, dunque, non controllabili dall'esterno] *né tantomeno può espletarsi a mezzo di procedure opache ... , anche per tali procedure è necessario assicurare il rispetto dei generali principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento"* (TAR Venezia, sent. n. 674/2018).

2.6 In conclusione, le considerazioni sopra sviluppate dimostrano l'esistenza di un contegno "opaco" e poco trasparente della Commissione; contegno idoneo pregiudicare - a valle - gli esiti del giudizio non solo a della presenza di un Presidente estraneo al ruolo di Direttore Generale, ma anche per la partecipazione alla seduta, di soggetti estranei alla Commissione, non identificati nel nome e nel numero, che non hanno rilasciato la dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità, e come tali, idonei ad inquinare il giudizio commissariale.

*

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, CO. 2, DEL DM 27 LUGLIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. N. 241/90, OLTRE CHE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE E BUONA FEDE. IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.

3.1 L'art. 5, co. 2, del D.M. 27 luglio 2017 dispone che *"qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al co. 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto"*.

La previsione, nell'ottica di favorire lo sviluppo della cultura e degli spettacoli dal vivo, attribuisce all'Amministrazione la facoltà (una volta verificata che il progetto disponga dei requisiti per accedere alle altre

categorie previste dalla normativa) di valutare le domande degli operatori anche a titolo diverso da quello originariamente indicato.

Perché ciò sia possibile, naturalmente, occorre che residuino dei fondi al termine della valutazione delle domande per le categorie di appartenenza inizialmente indicate dagli operatori.

In sostanza, qualora il progetto e l'operatore dispongano dei requisiti soggettivi e oggettivi del predetto art. 5, co. 2, e qualora vi siano abbastanza fondi, in applicazione dei principi di buon andamento e buona fede l'Amministrazione - per contribuire allo sviluppo degli spettacoli dal vivo - l'Amministrazione è tenuta all'ulteriore valutazione di tutti quei progetti che potrebbero essere ammessi al contributo anche a titolo diverso da quello indicato nella domanda.

Ebbene, con riferimento alla Ricorrente tale semplice meccanismo è stato disatteso.

3.2 Ciò posto, mette conto evidenziare che nel 2021 Assoteatro - impresa di produzione teatrale - era stata finanziata come esercizio teatrale di fascia C ai sensi dell'art. 16 D.M. 27 luglio 2017 ("Organismi di programmazione").

Il Progetto di Assoteatro si compone di spettacoli teatrali da svolgersi presso il Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia e nell'Arena Massimo Troisi del Comune di Bellizzi (*vids.* Domanda di Progetto Triennale): esso, pertanto, rispetta tutti i requisiti che il D.M. 27 luglio 2017 impone ai fini dell'accesso ai contributi destinati ai soggetti dell'art. 16.

Diversamente, per quanto riguarda il disavanzo dei fondi FUS, deve rilevarsi che proprio l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (che riunisce associazioni di categoria, federazioni e fondazioni ed è presente sul territorio nazionale con Unioni regionali e interregionali), con nota del 23 settembre 2022, ha comunicato quanto integralmente di seguito si riporta *"sempre in tema FUS, alla luce delle effettive domande ammesse, vi sono degli avanzi di risorse sui settori. Se ne è discusso anche in una informativa del*

Direttore Generale rivolta al Consiglio Superiore dello Spettacolo ... Abbiamo chiesto che queste risorse ... tengano conto delle condizioni di fragilità e di un equilibrio che garantisca possibilità di crescita proporzionale uguale per tutte, come previsto dal DM FUS”.

In altri termini, pur esistendo tutti i presupposti richiesti dal D.M. 27 luglio 2017, l'Amministrazione ha totalmente ommesso attivare il meccanismo dell'art. 5.2 in favore della Ricorrente.

3.3 Ad ogni buon conto, si aggiunge che qualora l'Amministrazione avesse erroneamente ritenuto la domanda “incompleta” o “inesatta” ai fini dell'assegnazione dei fondi in base a quanto disposto dall'art. 16, essa avrebbe dovuto consentire ad una sua integrazione ai sensi dell'art. 6 della L. n 241/90.

Il potere di “soccorso istruttorio” ex art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 costituisce un istituto generale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2017 n. 50), volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato e Amministrazione pubblica, e dunque rappresenta per quest'ultima un doveroso *modus procedendi* e non una mera facoltà (v. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020 n. 3148), con la conseguenza che l'obbligo di assistenza ai privati nello svolgimento delle operazioni di loro pertinenza fa sì che anche tale strumento concorra fattivamente al raggiungimento del risultato finale della corretta presentazione della richiesta di ostensione di dati documenti amministrativi, dovendosi agevolare progressivamente il richiedente nelle attività da compiere una volta segnalatogli *l'iter* da seguire;

Difatti, secondo la più recente (e consolidata) giurisprudenza amministrativa “*Il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge 241/90 in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo non costituisce una facoltà, bensì un doveroso « modus procedendi » volto a superare inutili formalismi in nome del principio del « favor participationis » e della semplificazione, rappresentando*

quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento" (tra le molte, TAR Bologna, sez. I, sent. n. 709 del 10.11.2020).

Purtroppo, anche tale norma è stata disattesa, con conseguente illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati per i vizi indicati in rubrica.

*

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è negli argomenti in diritto precedentemente esposti.

Con riferimento al *periculum*, si rappresenta, in primo luogo, che l'attesa di una eventuale decisione di merito ad opera dell'Ecc.mo TAR risulta difficilmente compatibile con le finalità proprie di una erogazione annuale di contributi statali: in assenza di un provvedimento cautelare alla Ricorrente non resterà che presentare una nuova domanda l'anno venturo e rinunciare al Festival.

Sussiste, poi, un danno grave e irreparabile, non risarcibile per equivalente, tale da ripercuotersi non solo sull'Associazione, ma anche sull'intero tessuto sociale e culturale dove da anni essa opera con dedizione. Assoteatro, impegnata nell'attività di promozione e sviluppo dell'arte teatrale in contesti urbani particolarmente complessi, si troverebbe a dover rinunciare ad un Progetto di primario rilievo per il territorio del sud Italia. Con il venir meno del Festival a tantissimi giovani verrebbe preclusa la possibilità di confrontarsi con una realtà, come quella del teatro, che per sua natura obbliga coloro che vi si accostano non solo a mettersi in gioco in prima persona, ma anche al confronto con personalità che di questo mondo fanno parte.

Proprio questo era uno degli obiettivi principali del Festival, con il quale l'Associazione aveva inteso garantire una serie di incontri con attori, registi e musicanti esperti, in grado aiutare ed indirizzare (soprattutto) i più giovani ad una corretta coltivazione delle proprie doti artistiche.

Inoltre, va osservato che il Festival si sarebbe dovuto svolgere in territori socialmente "complessi". Si ricorda, ad esempio, che Battipaglia è stata amministrata, negli ultimi 20 anni, da Commissari Prefettizi e che uno degli ultimi Consigli Comunali è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche. A ciò si aggiunga la situazione di grave abbandono anche - e soprattutto - a livello culturale in cui versa il summenzionato Comune: prima che la Ricorrente aprisse il Teatro Aldo Giuffrè vi era un solo teatro, rimasto chiuso per oltre dieci anni. La città, pertanto, prima della fondazione del Teatro Giuffrè, era priva di un luogo deputata alla cultura. Peraltro, quanto alla pur doverosa comparazione degli interessi coinvolti, deve osservarsi che l'Amministrazione non subirebbe alcun pregiudizio in caso di sospensione dei provvedimenti impugnati considerato che, come dimostrato attraverso la nota della Associazione Generale Italiana dello Spettacolo "*... vi sono degli avanzi di risorse sui settori*".

In sostanza, il Festival costituisce la perfetta occasione per rilanciare socialmente e culturalmente (anche a livello turistico, data l'intenzione di valorizzare il territorio e le sue bellezze patrimonio U.N.E.S.C.O.) i Comuni di Bellizzi, Battipaglia e Roccagloriosa.

Infine, non può mancare di rilevarsi come la mancata concessione del contributo rappresenti circostanza idonea a pregiudicare irrimediabilmente le finanze dell'Associazione, già gravemente compromesse dalla recente situazione pandemica.

È, pertanto, evidente la ricorrenza delle esigenze cautelari, che tuttavia potrebbero essere soddisfatte anche attraverso l'eventuale fissazione a breve dell'udienza pubblica *ex art. 55, comma 10, cod. proc. amm.*.

* * *

P.Q.M.

si confida affinché l'Ecc.mo TAR adito, previa adozione di idonee misure cautelari, voglia accogliere il presente ricorso e le correlate istanze.
Con vittoria di spese, onorari e altre competenze come per legge.

Roma, 10 ottobre 2022.

Avv. Silvio Pascucci